

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Proposta di legge

TITOLO: DISCIPLINA DELL'ISTITUTO PER LO STUDIO, LA PREVENZIONE E LA RETE ASSISTENZIALE DEI TUMORI IN TOSCANA (ISPRATT)

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo

La proposta fa seguito alla previsione contenuta nell'articolo 18, comma 2 della legge regionale 16 marzo 2015 n. 28 (Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale) che ha avviato il processo di riordino del servizio sanitario toscano, culminato con l'approvazione della l.r. 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. n. 40/2005). Quest'ultimo, infatti, ha previsto anche il riordino di tutti gli istituti ed enti del servizio sanitario regionale diversi dalle aziende sanitarie. Tra questi un posto di rilievo assume senz'altro l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO) istituito con la l.r. 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica. Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e la prevenzione oncologica)) in sostituzione del soppresso CISPO. La proposta porta a compimento il processo, già avviato nel 2012, con la prima riforma dell'istituto. La legge regionale che ha modificato la legge istitutiva dell'ISPO, la l.r. 19 giugno 2012, n. 32, infatti, dopo aver definito all'art.1 bis, comma 1 la rete oncologica, "rappresentata e coordinata dall'Istituto toscano tumori (ITT)" (comma 2), ha previsto, al comma 3 che l'istituto mette a disposizione della direzione dell' ITT la sede ed il personale di supporto amministrativo ed al comma 4 che l'ITT assicura all'ISPO il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di valutazione negli ambiti di ricerca di base e traslazionale.

2. *Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta (residuale/concorrente)*

La proposta riguarda l'organizzazione del servizio sanitario regionale e pertanto è riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute", prevista dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

3. *Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia*

La proposta non presenta profili di incompatibilità con la normativa quadro nazionale

4. *Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia*

La proposta di legge abroga la l.r. 3/2008, ad eccezione del capo II "Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione oncologica (CSPO)

5. *Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma*

